



## TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

Novara, 10 marzo 2020

DECRETO N. 14/2020

**OGGETTO:** direttive per la prevenzione della diffusione del contagio da CORONAVIRUS (COVID-19) presso gli uffici giudiziari di Novara nello svolgimento dell'attività dell'UNEP e nelle procedure esecutive e fallimentari

### IL PRESIDENTE

#### VISTI

i Decreti Legge n. 9 e n. 11 del 2020, nonché i DPCM in data 8 e 9 marzo 2020;

#### RILEVATO

in particolare che il DL n. 11/2020 prevede all'art. 1, co. 1, che: *"A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviata d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020"*, e al comma 2 che: *"A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate"*;

#### DATO ATTO

di aver già provveduto, con proprio decreto n. 13/2020, a dettare prime disposizioni attuative delle sopra citate fonti normative;

#### RITENUTO

peraltro opportuno dare ulteriori indicazioni e disposizioni in materia di procedure di vendita esecutive e fallimentari, di sfratto e di attività dell'UNEP;

#### SENTITI

i giudici fallimentari e delle esecuzioni, nonché il Dirigente UNEP;

### **PREMESSO E STABILITO**

che tutte le prescrizioni indicate di seguito varranno fino al 22 marzo p.v., nonché per il periodo successivo, se non espressamente revocate con successivo provvedimento;

### **DISPONE QUANTO SEGUE**

#### **1. Attività dell'UNEP**

**1.1.** In deroga alle previsioni riguardanti l'orario ordinario di apertura degli Uffici NEP di Novara, l'accesso al pubblico sarà consentito soltanto durante il seguente orario ridotto nei giorni di prevista apertura: **dalle ore 9:00 alle ore 10:30.**

**1.2.** Verranno peraltro accettati soli gli atti urgenti, per i quali sia prevista una scadenza processuale nei 3 giorni lavorativi successivi alla richiesta.

**1.3.** Le notificazioni a mani su richiesta della parte richiedente saranno effettuate secondo la prudente valutazione del notificatore anche a mezzo del servizio postale, se la situazione di emergenza lo richiede.

**1.4.** Salve le ulteriori indicazioni fornite di seguito, anche tutti gli atti delle procedure esecutive mobiliari e immobiliari, a partire dagli atti di pignoramento, nonché di esecuzione di sfratto, devono intendersi assoggettati a sospensione e rinvio *ex lege* in base all'art. 1 del citato decreto legge n. 11/2020.

Il Funzionario U.N.E.P./Ufficiale Giudiziario competente per territorio provvederà a fissare e comunicare le date di rinvio.

**1.5.** È soggetta a sospensione anche la decorrenza dei termini relativi agli atti di notifica e di esecuzione con possibilità di rinvio da parte del notificatore/esecutore.

#### **2. Procedure esecutive immobiliari e mobiliari**

**2.1.** In base al citato art. 1 del DL n. 11/2020, tutte le udienze istruttorie sono da ritenersi rinviate d'ufficio.

Con riferimento ai ruoli di esecuzione immobiliare e mobiliari e ai ruoli di contenzioso ciascun magistrato comunicherà la data di rinvio a periodo successivo al 22.03.2020; nel decreto di differimento si avrà cura di specificare che conseguentemente possono ritenersi differiti i termini processuali collegati all'udienza rinviata.

**2.2.** Le attività di vendita e in generale tutte le attività degli ausiliari del G.E. sono da qualificarsi come udienze (art. 631 c.p.c.). Pertanto anch'esse sono da intendersi rinviate d'ufficio in base al disposto di cui all'art. 1, comma 1, del DL n. 11/2020.

Tutti gli esperimenti di vendita già fissati nel periodo andante fino al 22.3.2020 e sospesi saranno differiti da parte del professionista delegato a data successiva al 15.07.2020, con obbligo di pubblicazione in proposito di avviso in rettifica del termine di presentazione delle offerte e di apertura delle buste sul PVP.

Tuttavia potranno essere portati a compimento gli esperimenti di vendita per i quali è in corso il prolungamento di otto giorni previsto nell' "ALLEGATO INTEGRATIVO DEL VERBALE-ORDINANZA DI VENDITA-DIRETTIVE AI PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE VENDITE SENZA INCANTO AI SENSI DELL'ART. 591-BIS C.P.C. E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CON LA MODALITA' DELLA GARA TELEMATICA ASINCRONA".

In relazione alle procedure nelle quali gli avvisi di vendita non sono ancora stati pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso dovrà essere pubblicato a partire dalla data del 2.09.2020.

**2.3.** Stante la necessità di sospensione dello svolgimento di attività che possono comportare pericolo di contagio, sono in ogni caso da intendersi immediatamente sospesi fino a nuova disposizione gli accessi degli ausiliari agli immobili pignorati, per qualunque ragione siano stati fissati, le visite dei custodi agli immobili pignorati, tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche (la data di rinvio sarà stabilita e comunicata a cura del professionista delegato, ferme le offerte di acquisto già formulate e con sospensione dei termini per la proposizione di ulteriori offerte).

**2.4.** In ordine alle offerte cartacee, il professionista tratterrà le buste depositate e non accetterà nuove offerte, il cui termine per il deposito sarà parametrato alla nuova data di vendita che si andrà a fissare.

**2.5.** È sospeso anche il termine per il versamento del saldo prezzo, che riprenderà a decorrere, per la residua parte, a far data dal 23.03.2020, salve eventuali successive nuove disposizioni. Laddove l'aggiudicatario proceda comunque al versamento del saldo prezzo, resta salvo l'acquisto compiuto.

**2.6.** Sono altresì sospese le pubblicazioni di tutti gli avvisi di vendita nel predetto periodo.

2.7. I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico della istanza con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio; il giudice valuterà la ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il 31 maggio p.v., avendo cura di precisare che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data del provvedimento del GE nonostante il lasso temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e data di udienza.

2.8. L'esperto stimatore potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre viene sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito. A parziale modifica di quanto previsto nel quesito già sottoposto all'esperto, la perizia dovrà essere depositata in cancelleria ed inviata alle parti almeno trenta giorni prima dell'udienza, come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173-bis disp. att. c.p.c.

2.9. Anche per l'attività del custode giudiziario si applicano le stesse cautele previste per l'esperto stimatore. In particolare, il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività *on-line* (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti *et similia*...).

Sono invece sospesi gli accessi presso il cespite pignorato ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti. In questi casi il custode ne notificherà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso; il custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità *on-line* di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

**2.10.** Sono altresì assoggettate a sospensione/rinvio *ex lege* tutte le attività di liberazione dei immobili – anche in corso - tranne ove si riscontrino: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

Sono comunque sospese sino al 31 maggio 2020 le attività di liberazione in cui non sia già avvenuta l'aggiudicazione del bene, salvo per quelle attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite, ossia notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta (telefonica o on-line) delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode.

Per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione – sempre in relazione al periodo successivo al 22 marzo 2022 – ma la liberazione non si sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine; oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, il custode invierà al giudice dell'Esecuzione: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, indicando anche se sia o meno stato versato il saldo prezzo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari.

**2.11.** I GE possono continuare ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti avvengano esclusivamente in modalità telematica. La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica. Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

**2.12.** Vale la sospensione *ex lege* anche per i progetti di distribuzione. Le udienze per la discussione e approvazione dei progetti di distribuzione, fissate fino al 22 marzo 2020, dovranno essere rinviate dai professionisti delegati a data da destinarsi.

### **3. Procedure concorsuali**

**3.1.** Tutte le udienze istruttorie devono intendersi rinviate d'ufficio quanto alla verifica dello stato passivo, ai conti di gestione, alla revoca dei curatori, ai reclami, ai ruoli contenzioso,

concordati, accordi e procedure di sovraindebitamento; ciascun magistrato comunicherà la successiva data di rinvio, previa istanza del curatore o del commissario giudiziale in tal senso. Sospese anche le procedure prefallimentari non urgenti (con esclusione di quelle relative a società cancellate con estinzione per cancellazione entro il corrente mese e in quello di aprile e quelle con richieste di misure cautelari). Ciascun magistrato comunicherà la successiva data di rinvio.

**3.2.** Le vendite fallimentari, con modalità analogiche o telematiche, sono differite a data da stabilirsi a cura del curatore previa istanza al GD, comunque successivamente al 31 maggio 2020, ferme le offerte di acquisto già formulate e con sospensione dei termini per la proposizione di ulteriori offerte.

Per le specifiche modalità circa le offerte cartacee e gli altri incombeni esecutivi, l'attività di delegati, custodi, periti ecc. si rinvia a quanto già indicato sub n. 2).

**3.3.** Sono assoggettati a sospensione/rinvio anche i termini per il deposito delle domande di insinuazione al passivo, per le impugnazioni ex art. 99 l. fall., per il deposito dei piani di concordato ex art. 161, comma 6, L.F. nonché per il deposito degli accordi di ristrutturazione dei debiti

**3.4.** I colloqui con i curatori e con qualsiasi altro professionista, senza alcuna eccezione, sono sospesi sino a data da definirsi.

**3.5.** Tutte le istanze, ivi comprese quelle relative ad urgenze, saranno comunicate ai GD tramite consolle.

#### **4. Convalide di sfratto**

**4.1.** Le udienze di convalida di sfratto rientrano fra quelle che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 11/2020 sono da intendersi sospese e rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020; non rientrano infatti fra le "eccezioni" individuate dall'art. 2, comma 2, lettera g) del decreto.

**4.2.** Il giudice avrà cura di fissare e comunicare le date di rinvio. I legali degli intimanti provvederanno a nuove citazioni per udienze successive al periodo di sospensione.

**4.3.** Anche l'esecuzione degli sfratti deve intendersi assoggettata a sospensione e rinvio *ex lege* e allo stesso modo le udienze ex art. 610 C.P.C.

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

\*\*\*\*\*

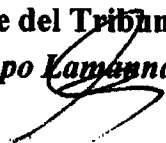
**Si comunichi il presente decreto al personale di magistratura e ai dirigenti e al personale amministrativo e UNEP, nonché ai collaboratori istituzionali in servizio presso il Tribunale, e, per conoscenza, ai fini delle rispettive competenze e funzioni istituzionali, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, al Procuratore della Repubblica di Novara, al Prefetto di Novara, al Sindaco di Novara, al Presidente della Provincia di Novara, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara, al Presidente del Consiglio Notarile di Novara, al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara e al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri ed Architetti di Novara.**

**Si pubblichi inoltre sul sito web del Tribunale.**

**Si comunichi altresì alle Cancellerie interessate per la massima diffusione del presente provvedimento ai curatori, professionisti delegati, custodi e gestori delle vendite telematiche.**

**Il Presidente del Tribunale**

***dott. Filippo Lamanna***



**ASTE**  
GIUDIZIARIE.it



**ASTE**  
GIUDIZIARIE.it



**ASTE**  
GIUDIZIARIE.it

